

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

Il presente regolamento viene applicato al fine di definire le rispettive competenze tra l'Azienda Sociale Destra Secchia e i comuni soci. Il documento riporta le competenze e gli impegni in merito alle attività relative all'affido familiare di minori, la cui gestione è stata conferita dai Comuni all'Azienda Sociale Destra Secchia. All'Azienda Destra Secchia, quale ente strumentale dei Comuni consorziati, sono stati attribuiti compiti di predisposizione di servizi, interventi e progetti a valenza sovracomunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci.

Le Amministrazioni Comunali dell'Ambito di Ostiglia, che afferiscono all'Azienda Sociale Destra Secchia, regolamentano sul proprio territorio l'Affido Familiare in applicazione delle norme contenute nella seguente legislazione:

- Legge 4 maggio 1983 n. 184 «Diritto del minore a una famiglia» così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n.149;
- Legge 27 maggio 1991 n. 176 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989»;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- Legge 20 marzo 2003 n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996»;
- Legge Regionale 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- D.G.R. del 24 maggio 2011 n. 1772 «Linee guida per l'affidamento familiare»;
- D.G.R. 15 febbraio 2016 n. 4821 «Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia».

Premessa

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il minore cresce e sviluppa le proprie potenzialità. Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili al minore per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno per realizzare le proprie aspirazioni.

Quando i familiari e/o i genitori si trovano per qualsivoglia motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia.

L'istituto dell'Affido è rivolto a tutti i minori d'età che si trovano temporaneamente privi del loro ambiente familiare oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel loro interesse.

Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di Affidamento Familiare realizzati sul territorio del Destra Secchia tenendo conto del diritto fondamentale dei minori a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. Il presente documento è redatto anche ai sensi della

normativa sovranazionale, nazionale e delle Linee Guida per l’Affidamento Familiare, approvate dalla Regione Lombardia con Delibera di Giunta regionale del 24 maggio 2011 n. 1772.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’Affido Familiare attua il diritto del minore a vivere e crescere in una famiglia; ha lo scopo di garantirgli serenità e le migliori condizioni possibili per lo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità temporanea di assicurarle. L’Affido può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del minore, qualora se ne presentasse la necessità, all’interno di un Progetto specifico.

La Legge n.184/1983, modificata con Legge n.149/2001, «Diritto del minore a una famiglia», stabilisce all’art.1 che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio di tale diritto.

La famiglia d’origine è individuata quale risorsa primaria indispensabile per il benessere e la crescita psico-fisica del minore e pertanto in suo favore vanno realizzati tutti gli interventi di sostegno e di aiuto che siano atti a prevenire l’abbandono e finalizzati a evitarne l’allontanamento dal proprio contesto di origine.

La Legge prevede l’Affidamento Familiare come soluzione principale alla eventualità di collocamento del minore fuori dalla propria famiglia. Esso va dunque perseguito, sempre che non siano evidenziate controindicazioni. Di fronte alle difficoltà della famiglia, l’Affidamento Familiare è quindi strumento privilegiato di aiuto e tutela che va incentivato perché permette al minore, nel rispetto della sua storia individuale e familiare, di trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino in una crescita armonica e nella costruzione/ri-costruzione del rapporto con i genitori naturali. Con l’Affido Familiare, attraverso il temporaneo inserimento in una famiglia «altra», si tutela il fondamentale diritto del minore a un processo affettivo ed educativo che sia rispettoso della sua identità e delle sue aspirazioni. Nel contempo ci si prefigge di sostenere le competenze genitoriali della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove non fosse possibile, si intende favorire e accompagnare il minore nel percorso verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

L’Affido Familiare può rappresentare uno strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, uno strumento di sostegno laddove per motivi relazionali, pratici, sociali la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione, cura e infine uno strumento riparativo in situazioni di crisi.

L’Affidamento Familiare è da intendersi anche come un’azione di solidarietà da parte della famiglia affidataria nei confronti del minore e del suo nucleo familiare che momentaneamente non è in grado di garantire un ambiente idoneo alla sua educazione e crescita armonica.

ART. 2 FUNZIONI

L’Affido Familiare è gestito nei Comuni del Destra Secchia in maniera associata, nel rispetto degli obiettivi del Piano di Zona e in sinergia con la rete socio-sanitaria.

Mediante il Servizio Tutela Minori dell’Azienda Sociale Destra Secchia, si garantisce un intervento di protezione del minore che, temporaneamente allontanato dalla propria famiglia di origine, è collocato presso famiglie selezionate e adeguatamente formate a questo compito, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

ART. 3 COMPITI E AZIONI DEI SERVIZI TERRITORIALI

Il Servizio Tutela Minori:

- promuove iniziative di formazione, preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per quanti siano coinvolti nell’Affido Familiare, nonché per le realtà comunitarie e le formazioni sociali;
- formalizza l’Affido, sia consensuale che non consensuale, utilizzando un «patto scritto» nel quale siano indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d’origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei Servizi coinvolti;
- si fa garante del rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria, della famiglia d’origine;
- effettua la valutazione psico-sociale approfondita di ogni singola situazione familiare, collaborando, ove necessario, anche con i Servizi Sanitari presenti sul territorio (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile);
- definisce l’attivazione del Progetto di Affidamento e individua le caratteristiche della famiglia affidataria, comunicandole al Servizio Affidi in modo che possa selezionare e proporre la famiglia più idonea per rispondere alle esigenze della specifica situazione;
- come buona prassi, quando la situazione lo consente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, contatta il Servizio Affidi condividendo la situazione del minore e verificando la possibilità che possa essere individuata una famiglia affidataria idonea;
- promuove verifiche periodiche, in relazione all’andamento del singolo Affidamento, fra tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, prevedendo anche incontri congiunti con la famiglia d’origine e con la famiglia affidataria alla presenza degli operatori referenti dei Servizi;
- condivide il Progetto di Affidamento con la famiglia d’origine garantendo gli interventi sociali ed educativi necessari, eventualmente integrati da prestazioni socio sanitarie o sanitarie, fondamentali a sostenere la famiglia d’origine e aiutarla a rafforzare le proprie funzioni genitoriali;
- ove necessario attiva interventi educativi in favore dei minori in affidamento familiare concordando preventivamente gli aspetti gestionali ed economici con il Comune di residenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale;

- predispone tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino;
- garantisce l'accompagnamento della famiglia d'origine;
- mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria competente;
- invia tutta la documentazione richiesta affinché sia attivata la copertura assicurativa regionale qualora si verificano incidenti ai bambini in affidamento e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'Affido;
- eroga mensilmente la retta di contributo Affido in favore degli affidatari;
- chiede il rimborso della retta Affido ai Comuni di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il Servizio Affidi:

- promuove incontri informativi e di formazione per le famiglie interessate;
- effettua percorsi di formazione individuale e/o di gruppo in relazione agli aspetti giuridici, sociali, psicologici e pedagogici dell'Affidamento destinati alle aspiranti famiglie affidatarie e ne cura la relativa selezione;
- accoglie le richieste di Affido ed effettua la valutazione delle famiglie;
- accoglie la disponibilità concreta all'accoglienza da parte di famiglie o persone singole, anche con il supporto delle organizzazioni e agenzie competenti del terzo settore;
- promuove momenti di sensibilizzazione e promozione all'accoglienza, ivi comprese le forme di affidamento familiare non residenziale;
- sostiene le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'Affido condividendo con gli altri operatori dei servizi momenti di verifica;
- crea e aggiorna annualmente una banca dati relativa alle disponibilità delle famiglie all'accoglienza;
- collabora con il Servizio Tutela Minori a realizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia o il singolo, in base alle caratteristiche, ai bisogni e alle propensioni e abitudini personali del minore;
- sostiene le famiglie o i singoli affidatari, sia individualmente che in coppia, anche attraverso l'istituzione e la conduzione di gruppi di sostegno all'affido familiare;
- assicura una professionalità multidisciplinare.

L'Ente Locale:

- sostiene la spesa degli interventi attivati e condivisi con il Servizio Tutela Minori (risorse integrative, sociali, educative necessarie);
- rimborsa l'Azienda Sociale Destra Secchia per le spese sostenute per la quota Affido ed eventuali spese aggiuntive per gli interventi che si rendessero necessari;
- promuove e sensibilizza l'istituto dell'Affidamento individuando sul proprio territorio almeno una famiglia disponibile all'Affido.

Art. 4 DESTINATARI DELL’AFFIDO FAMILIARE

Alla realizzazione dell’intervento di Affidamento familiare contribuiscono:

Il minore: Soggetto di diritti e di protezione, cui viene garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d’origine, salvo altre disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

La famiglia d’origine: Si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento nell’ottica del superamento delle difficoltà che hanno determinato il temporaneo allontanamento.

Gli affidatari: Si occupano concretamente di accogliere il/la minore, garantendogli protezione e assicurandogli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno nel rispetto delle sue origini e in collaborazione con la famiglia di origine, salvo nei casi in cui sia di pregiudizio per il minore.

Il Servizio Tutela Minori: Si occupa dei bisogni del minore e della sua famiglia d’origine, ed è titolare del Progetto di Affidamento Familiare svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, accoglienza e sostegno.

Il Servizio Affidi: Si occupa del reperimento, della formazione, della selezione e della valutazione delle famiglie disponibili all’Affido. Propone ipotesi di abbinamento ai Servizi invianti occupandosi, in sinergia con il Servizio Tutela Minori, del Progetto di Affidamento e dell’abbinamento fra bisogno e risorse e degli affidatari. Promuove l’Affido Familiare in tutte le sue forme anche attraverso momenti di sensibilizzazione sul territorio.

Le associazioni familiari/reti familiari e/o altri enti di terzo settore: Per finalità di solidarietà sociale, operano per la promozione dell’Accoglienza e dell’Affido, anche attraverso azioni concrete di sostegno, per tutta la durata dell’Affido, alla famiglia affidataria e al minore accolto.

ART. 5 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’affidamento familiare può essere:

- *consensuale*, quando i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un’altra famiglia. Viene attuato dagli operatori del Servizio Tutela Minori, che predispongono l’accordo, reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Il provvedimento è assunto previa acquisizione dell’atto di consenso dei genitori o del tutore (e del minore dopo i 14 anni) e dell’atto di impegno da parte degli affidatari.
- *giudiziale*, quando non vi è il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Viene decretato dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta del Servizio Tutela Minori.

Il minore può essere collocato in affidamento con forma consensuale o giudiziale secondo le seguenti tipologie:

- *affidamento parentale (o intrafamiliare)*, presso una coppia (con o senza figli) o una persona appartenente al nucleo d'origine, con legami di parentela entro il 4° grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. È obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.
- *affidamento eterofamiliare*, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola diverse da quelle della famiglia d'origine, che si è resa disponibile, previa selezione e formazione.

L'affidamento può essere inoltre distinto tra affidamento a tempo pieno e a tempo parziale:

- *l'affidamento familiare a tempo pieno, consensuale o giudiziale*, prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione degli affidatari, garantendo il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, per il periodo necessario, secondo quanto definito dal Progetto individuale. È opportuno prevedere contatti periodici del minore nella famiglia di origine, nonché incontri regolari con i genitori e/o altri parenti, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tribunale.
- *l'affidamento familiare a tempo parziale, consensuale o giudiziale*, prevede l'inserimento del minore in altra famiglia solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento, sia alla famiglia di origine, sulla base di modalità e tempi concordati con il Servizio Tutela Minori.

L'affidamento Familiare è in ogni caso temporaneo. La durata è correlata alle esigenze del minore, alle caratteristiche della famiglia d'origine, alle motivazioni che hanno determinato l'allontanamento e al tempo necessario per risolvere i problemi sussistenti. Il periodo massimo, prorogabile, è definito dalla normativa vigente (24 mesi).

ART. 6 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE

Affidamento familiare residenziale di minori 0-3 anni:

Per i minori 0-3 anni che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del minore, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine, o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che si rende disponibile ad accogliere un minore 0-3 anni deve avere particolari competenze e caratteristiche e deve seguire una formazione specifica differente da quella prevista per gli Affidi di minori con età più elevata. Deve infatti gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, transitoria (l'Affido di minori 0-3 anni è infatti previsto per un periodo massimo di 12 mesi).

Gli affidatari di minori 0-3 anni devono essere particolarmente supportati dagli operatori del Servizio Affidi con un necessario sostegno e confronto costanti con il Servizio Tutela Minori.

Particolare attenzione dovrà essere posta dalla famiglia affidataria a garantire un totale riserbo circa la situazione del minore, specialmente nel caso in cui l'Affidamento si concluda con l'adozione da parte di un'altra famiglia. Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori. Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli).

Affidamento familiare di minori d'età disabili:

Nel caso in cui il minore in affidamento sia affetto da disabilità accertata o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti interventi di sostegno educativo e, se necessario, di assistenza domiciliare. L'intervento educativo domiciliare è attivato dal Servizio Tutela Minori che informa preventivamente il Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale condividendone la progettualità e la spesa che dovrà essere successivamente rendicontata insieme alla retta affido.

ART. 7 DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Il Progetto di Affidamento Familiare è definito dagli operatori del Servizio Tutela Minori, del Servizio Affidi in collaborazione con la famiglia di origine, con la famiglia affidataria individuata, sentito il minore di età superiore ai 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In seguito alla definizione del Progetto di Affidamento viene stipulato il Patto di Affidamento che deve indicare specificatamente:

- a) le motivazioni dell'intervento;
- b) la durata dell'affido;
- c) gli interventi per il minore;
- d) i compiti e le responsabilità della famiglia affidataria;
- e) i compiti e le responsabilità della famiglia di origine;
- f) le modalità di collaborazione tra famiglia affidataria, famiglia di origine del minore e il Servizio Tutela Minori;
- g) le modalità di mantenimento del legame del minore con la famiglia di origine e con la propria storia;
- h) i tempi di verifica e di ascolto del minore, della famiglia affidataria e della famiglia di origine;

- i) il ruolo dei Servizi coinvolti;

Il Patto di Affidato è sottoscritto da tutte le parti interessate.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

I minori in situazione di Affidamento Familiare sono coperti da apposite polizze assicurative regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall'Art 13 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile.

La polizza assicurativa regionale garantisce la copertura per incidenti ai minori affidati e agli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido.

Qualora si verifichi un sinistro, le famiglie affidatarie hanno il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria (ad esempio: certificati medici, referti, fatture) e a trasmetterla, tramite il Servizio Tutela Minori, al Comune di riferimento. In questo modo i Servizi Sociali Comunali, grazie alla collaborazione con le famiglie affidatarie e al Servizio Tutela Minori, saranno in grado di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, alla presentazione della denuncia di infortunio e/o di incidente all'Assicurazione Regionale.

Il Servizio Tutela Minori dell'Azienda Sociale Destra Secchia e le Amministrazioni Comunali, sono sollevati da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei minori in affidamento, delle famiglie d'origine, dei soggetti affidatari e di terzi eventualmente coinvolti in danni di qualsiasi genere. Le famiglie d'origine e i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 9 DURATA DELL'AFFIDO

La Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001, prevede che nel Provvedimento di Affidato sia indicato il periodo di presumibile durata in relazione al complesso di interventi volti al sostegno della famiglia di origine. L'Affido familiare non può comunque avere una durata superiore ai 24 mesi, salvo proroga disposta dall'Autorità Giudiziaria qualora la sospensione dell'Affido dovesse recare pregiudizio al minore, anche in presenza di Affidato consensuale.

L'Affido può protrarsi sino al compimento del 21esimo anno di età in presenza di un apposito Provvedimento di Proseguo Amministrativo richiesto dal giovane in vista del compimento della maggiore età e a seguito dell'approvazione del relativo Progetto da parte dell'Autorità Giudiziaria. Nei casi di Proseguo Amministrativo, in continuità progettuale, il contributo economico in favore della famiglia affidataria può essere erogato fino al termine dell'affido del giovane che si protrae fino ai 21 anni.

L'Affido Familiare cessa allo scadere della durata prevista dal Progetto, ovvero allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio per il minore.

ART. 10 CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO

L'Azienda Sociale Destra Secchia corrisponde ai nuclei affidatari una quota mensile per ogni minore affidato quale contributo di mantenimento. Il contributo è erogato affinché il Progetto di Affidato si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità dell'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria.

L'Azienda comunica l'avvio dell'affido familiare al Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, semestralmente invia la rendicontazione dei contributi economici erogati alle famiglie affidatarie e a conclusione del percorso di affido dà comunicazione di fine affido al comune che ha avviato l'affido.

Tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria non deve intercorrere nessun rapporto economico.

In favore delle famiglie affidatarie viene corrisposto un contributo mensile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi così come definito di seguito:

- per gli affidamenti etero-familiari a tempo pieno: il contributo è definito in € 500,00 mensili;
- per gli affidamenti etero-familiari diurni, part-time, il contributo mensile verrà valutato in base al progetto individualizzato e comunque non potrà superare l'importo di € 250,00;
- per gli affidamenti parentali a tempo pieno: il contributo è definito in € 250,00 mensili per l'affido a tempo pieno;
- per gli affidamenti parentali diurni, part-time: trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'Art. 433 del C.C., non è previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché i parenti tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore;
- per gli affidamenti parentali a tempo pieno dei MSNA affidati a parenti presenti sul territorio nazionale e nominati tutori dei minori, non è previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché venuti in Italia per regolarizzare il loro status giuridico (minori stranieri in affidamento a parenti regolarmente soggiornanti, minori stranieri affidati a parenti regolarmente soggiornanti con delega e/o procura da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale).

L'eventuale nomina a tutore della famiglia affidataria non comporta automaticamente la decadenza del contributo economico per l'affido.

Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 3-bis, della L.R. 34/2004, «Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento (...). 3-bis. Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura».

In caso di affido in cui un genitore o esercente la responsabilità genitoriale risiede in una Regione che non riconosce nessuna erogazione del contributo economico per l'Affido o che ha legislazioni differenti da quella della Regione Lombardia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il parere n.3958 del 23.05.2017 relativo a questione analoga ha, comunque, ribadito il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, ancorché siti in regioni differenti. Per cui, in assenza di ragioni impeditive delle normative regionali, si ritiene che debba farsi riferimento alla residenza di entrambi i genitori, con imputazione del 50% della relativa spesa a carico di ciascuno. Sebbene la circolare ministeriale abbia espresso il suo parere in merito, nel caso di diniego al contributo da parte del Comune del genitore non residente in Regione Lombardia, il Comune dell'Ambito Destra Secchia corrisponderà solo il 50% della retta Affido, in alternativa potrà essere valutato un contributo straordinario in base alla situazione specifica del minore.

ART. 11 COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE

I Comuni, nel rispetto della propria regolamentazione delle tariffe e nel rispetto del Regolamento Distrettuale sulla Compartecipazione vigente e modificato con delibera di Assemblea dei Sindaci del PDZ del 05/10/2022 richiedono alla famiglia d'origine, quando le condizioni economiche e sociali di questa lo consentano, di partecipare all'onere finanziario conseguente all'affido come da prospetto sotto riportato. La quota di compartecipazione deve essere indicata nel progetto sottoscritto dalla famiglia.

Analogamente nel caso in cui nel Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria venga indicato di rivalersi economicamente sulla famiglia d'origine del minore, si valuterà la situazione secondo il seguente prospetto:

valore ISEE famiglia d'origine	quota famiglia	quota Comune
da 0 a € 11.000,00	10%	90%
da € 11.001,00 a € 20.000,00	50%	50%
oltre i € 20.001,00	90%	10%

Sul punto, come disposto dalla Delibera di Assemblea del PDZ del 05/10/2022 è **da intendersi abrogato e pertanto disapplicato l'articolo 5 "CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE"** dell'allegato al "REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DI

PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA”.

ART. 12 LA CONCLUSIONE DELL’AFFIDO

L’affidamento si conclude con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto, quando la famiglia d’origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell’interesse del minore, con la maggiore età ovvero al termine del “proseguo amministrativo”.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull’andamento dell’Affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d’origine, il minore e la famiglia affidataria.

ART. 13 DECORRENZA E APPLICAZIONE

Il presente regolamento, a fronte della approvazione dei singoli Comuni consorziati con l’Azienda Sociale Destra Secchia, è valido dal 01/07/2023 a tempo indeterminato, e potrà essere modificato e/o integrato in qualsiasi momento per sopravvenute diverse esigenze organizzative.